

COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

C.C. N. 18 del 28-12-2018**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

FIOCCO DIONISIO	P	BUSINAROLO SAMUEL	P
GUERRA UMBERTO	P	SPIGOLON ANDREA	P
TEMPORIN GUIDO	P	ROMANATO CARMEN	A
TARGA BERTILLA	P	BORTOLATO ANDREA	A
DESTRO MARIKA	P	GAMBALONGA CLAUDIO	P
MIAZZI MAURILIA	A		

(P)resenti n. 8, (A)ssenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signor FIOCCO DIONISIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

BUSINAROLO SAMUEL
SPIGOLON ANDREA
GAMBALONGA CLAUDIO

PROPOSTA

VISTO che l'art. 4, comma 1 del ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sant'Urbano, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Urbano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che

tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee di indirizzo emanate il 23/11/2018 dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti;

RILEVATO che sotto il profilo soggettivo, sono oggetto di rilevazione sia le partecipazioni dirette, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società sia le partecipazioni indirette, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente; mentre i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione per le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

DATO ATTO che:

- l'unica partecipazione detenuta dal Comune di Sant'Urbano risulta essere rappresentata da Acquevenete S.p.a., società gestisce il servizio idrico integrato;

- Acquevenete S.p.a. risulta essere "società quotata", stante la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) laddove per "«società quotate»: si intendono "le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati...";

- le disposizioni del testo unico sulle società partecipate sono da ritenersi applicabili solamente "se espressamente previsto" (cfr art. 1, comma 5);

- l'analisi della struttura aziendale della società va, pertanto, delimitata unicamente ai fini di una verifica del rispetto delle norme di cui agli artt. 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*), 9 (*Gestione delle partecipazioni pubbliche*) e 18 (*Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*) del D.Lgs. n. 175/2016 e i principi di razionalità e contenimento della spesa;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione ovvero alcuna partecipazione suscettibile di ricognizione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile dell'Area economico finanziaria ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Sant'Urbano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di dare atto che la relazione tecnica riassume i dati di cui al modello standard della ricognizione al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
5. di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla società partecipata del Comune;
7. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco-Presidente presenta l'argomento all'ordine del giorno, dando sommaria informazione del contenuto della proposta di deliberazione evidenziando che si tratta di un adempimento obbligatorio anche per gli Enti che detengono partecipazioni irrисorie. Viene evidenziato che la ricognizione riguarda unicamente le società e non anche i Consorzi e che l'unica partecipazione diretta detenuta dal Comune è quella di Acquevenete S.p.a.

Il Sindaco, in assenza di ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

CON VOTI: Favorevoli n. 7, Astenuti n. 1 (Gambalunga Claudio), espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem.

=°=

Quindi, su proposta del **Presidente**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti e votanti n. 8, voti Favorevoli n. 7, Astenuti n. 1 (Gambalunga Claudio) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FIOCCO DIONISIO

Il Segretario Comunale
F.to RAVAZZOLO MIRIAM

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - APPROVAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 17-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 17-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì 16-01-2019

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO

Reg. P.A. n. 25

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-01-2019 al 31-01-2019 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 16-01-2019

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 16-01-2019

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO